

Prot. N 337/U del 24-3-2020



# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA CATANIA

*Ecc.mo Sig. Procuratore Generale della  
Repubblica di*

CATANIA

*Sig. Procuratore della Repubblica di*

CATANIA

*Sig. Procuratore della Repubblica di*

SIRACUSA

*Sig. Procuratore della Repubblica di*

RAGUSA

*Sig. Procuratore della Repubblica di*

CALTAGIRONE

*Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di*

Catania

*Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di*

Siracusa

*Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di*

Ragusa

*Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di*

Caltagirone

*Sig. Presidente della Camera Penale di*

Catania

*Sig. Presidente della Camera Penale di*

Siracusa

*Sig. Presidente della Camera Penale di*

Ragusa

*Sig. Presidente della Camera Penale di*

Caltagirone

e.p.c. Ecc.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di

CATANIA

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria  
Del personale e dei servizi

ROMA

Al Consiglio Superiore della Magistratura

ROMA

Al Provveditorato Regionale per la Sicilia -  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Palermo

Ai Sigg.ri Direttori degli Istituti  
Penitenziari di

CATANIA- Piazza Lanza  
CATANIA-BICOCCA  
GIARRE  
CALTAGIRONE  
SIRACUSA  
AUGUSTA  
NOTO  
RAGUSA

Oggetto: Protocollo per la gestione da remoto delle udienze collegiali e monocratiche presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania e gli Uffici di Sorveglianza del distretto.

Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, si trasmette, in allegato, protocollo per la gestione da remoto delle udienze collegiali e monocratiche presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania e gli Uffici di Sorveglianza del distretto, così come concordato con i Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali del distretto; d'intesa con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania e con i Procuratori della Repubblica del distretto.

Catania, 24-03-2020

D'ordine del Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Dott. Carmelo Giongrandi

Tribunale di Sorveglianza di Catania  
Ufficio di Sorveglianza di Catania e di Siracusa  
Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania  
Procura della Repubblica di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone  
Ordine degli Avvocati di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone  
Camera Penale di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone

**UDIENZE AVANTI ALLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA**

**IN VIDEOCONFERENZA**

Art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2010, Artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 E 45 BIS E 146 BIS  
Disp. Att. C.p.p.

Protocollo d'Intesa  
tra  
Tribunale di Sorveglianza di Catania  
Ufficio di Sorveglianza di Catania e di Siracusa  
Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania  
Procura della Repubblica di Catania, di Siracusa di Ragusa e di Caltagirone  
Ordine degli Avvocati di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone  
Camera Penale di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone

visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il DPCM 9 marzo 2020;

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 *linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020;*

considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID\_19., salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

visto l'art. 83, comma 7, lett. d), D.L. n. 18/2020, l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/2020 secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

viste le linee guida adottate dal Presidente della Corte di Appello di Catania in data 20/03/2020 in seguito all'entrata in vigore del D.L 17 marzo 2020 n. 18;

visto l'art. 83, comma 7, lett. e), D.L. n. 18/2020, visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/2020 secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

visto l'art. 2 comma 2 lett. F) del D.L. n. 11/2020 secondo il quale *"la celebrazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti... ed al pubblico ministero quando è prevista la sua partecipazione ...."* si svolgono mediante collegamenti da remoto;

visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*;

considerato che l'art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020, l'art. 2 comma 7 lett. e) D.L. n. 11/2020 dispone *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

considerato che ai sensi degli artt. 678 e 666 c.p.p. l'udienza penale di sorveglianza si svolge di regola in camera di consiglio con contraddittorio necessario tra le parti e di regola senza la presenza di altri soggetti (con modalità analoghe a quelle di una udienza civile di cui all'art. 2 comma 2 lett. F) D.L. n. 11/2020);

considerato che con le delibere adottate in data 5.3.2020 *"linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.03.2020"* e 11.03.2020 *"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020"* il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

rilevato che Il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera in data 11.03.2020 ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha già predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di sorveglianza davanti al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p. secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto"*;

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula d'udienza il luogo dove l'imputato si colloca (cfr. art. 146 bis co. 5 disp. att. c.p.p.);

visto l'art. 83 del D.L. 17.03.2020 N. 18 che ha confermato, senza modifiche sostanziali, le disposizioni del D.L. n. 11/2020 estendendo il periodo "cuscinetto" fino al 15.4.2020 e prevedendo un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

considerato, pertanto, che, sicuramente fino alla data del 15.4.2020 e molto probabilmente fino alla data del 30.6.2020 l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza fisica dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari, oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- Tutte le misure adottate con il presente protocollo, di carattere volontario, sono assolutamente eccezionali e la loro applicazione deve intendersi rigorosamente temporanea, senza che possa costituire presupposto per l'instaurarsi di una prassi valevole per il futuro.
1. Alle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza relative a procedimenti interessanti soggetti detenuti o internati che abbiano chiesto espressamente la trattazione o che siano interessati a procedimento ai sensi dell'art. 51 ter O.P. od a procedimenti relativi a misure di sicurezza (art. 83 co 3 DL 18/2020) si procederà in videoconferenza.
  2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'Avvocatura.
  3. Alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati i collegamenti con la Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza", Catania "Bicocca", Giarre, Caltagirone, Siracusa, Augusta e Parma;
  4. Il difensore del condannato dovrà comunicare al giudice procedente (anche con pec o peo inviata alla cancelleria) tre giorni prima dell'udienza se intende essere presente da remoto con collegamento telematico o, in alternativa, presso l'aula d'udienza o presso la Casa Circondariale/REMS ove si trova il condannato; nel caso di collegamento da remoto provvederà anche ad indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO (no PEC) da utilizzare per il collegamento;
  5. Nel caso in cui la predetta comunicazione non perverrà entro il termine sopra indicato e non perverrà entro lo stesso termine nemmeno richiesta di trattazione fatta personalmente dal detenuto il procedimento verrà rinviato d'ufficio, tranne che si tratti di procedimenti ai sensi dell'art. 51 ter O.P. o di procedimenti relativi a misure di sicurezza detentiva;

- Per garantire l'effettività del diritto di difesa (preso atto dell'estrema, contingente difficoltà ad effettuare i colloqui con gli assistiti e gli accessi presso gli uffici di sorveglianza), la cancelleria provvederà, tempestivamente, ad avvisare il difensore, a mezzo pec o peo, circa l'avvenuta ricezione della volontà del detenuto/internato di trattare il procedimento.  
Il difensore, al più presto e, comunque, entro le 24 ore successive al ricevimento del detto avviso, comunicherà al Giudice secondo quanto previsto al punto 4) del protocollo .
6. Nel caso in cui, invece, la predetta comunicazione del difensore non perverrà entro il termine sopra indicato, ma perverrà entro lo stesso termine richiesta di trattazione fatta personalmente dal detenuto - che dovrà essere corredata da prova dell'avvenuta comunicazione al difensore da parte della cancelleria di cui al punto precedente -, dovendosi, in questo caso, comunque, procedere (in videoconferenza), si provvederà alla nomina di un difensore d'ufficio, ove il difensore di fiducia non sarà fisicamente presente in udienza; il procedimento, pertanto, sarà trattato (con difensore di fiducia o d'ufficio) soltanto se entro tre giorni prima dell'udienza perverrà richiesta di trattazione da parte del difensore o del detenuto;
  7. I procedimenti rinviati di ufficio potranno essere anticipati ad altra udienza di trattazione, a richiesta della difesa per ragioni di urgenza;
  8. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti;
    - La cancelleria provvederà, ove possibile, ad avvisare l'avvocato interessato dell'orario in cui il procedimento con modalità telematica verrà trattato;
  9. Il giorno dell'udienza il Cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il Giudice, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Procuratore Generale, sostituto Procuratore assegnato all'udienza, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19"* ed il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relative alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.);
  10. Nell'ipotesi in cui ricorra la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.  
Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 disp. att. c.p.p.;
  11. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
  12. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivano temporaneamente il

microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

13. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza (rispettivamente: [tribserv.catania@giustizia.it](mailto:tribserv.catania@giustizia.it) e [uffserv.catania@giustizia.it](mailto:uffserv.catania@giustizia.it) ovvero tramite PEC [uffserv.catania@giustizacert.it](mailto:uffserv.catania@giustizacert.it) - [cancelleria.tribserv.catania@giustizacert.it](mailto:cancelleria.tribserv.catania@giustizacert.it)). Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza.

Il presente protocollo è operativo a partire dall'udienza del 25.3.2020 e sino al 30.6.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o proroga da disporsi con successivo provvedimento sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; soltanto nel caso dell'udienza del 25 marzo sarà possibile far pervenire la comunicazione di cui al punto 4 entro le ore 9,30 della stessa giornata del 25 marzo 2020.

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alle Direzioni delle Case Circondariali di Catania "Piazza Lanza", Catania "Bicocca", Giarre, Caltagirone, Siracusa, Augusta e Parma; si provvederà successivamente alla trasmissione del presente protocollo alle ulteriori Case Circondariali che si doteranno dell'applicativo Microsoft Teams.

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo.

Catania, 23.3.2020